OGGETTO: Asta pubblica per la concessione in affitto dell'immobile comunale "Rifugio Alpino Claudio e Renzo – Malga Caldenave" in C.C. Scurelle.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

1. POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

PARTE I: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Nominativo/Denominazione:						
residenza/sede						
		C A D				
via/p.zza	n.	C.A.P.				
Codice fiscale	Partita IVA					
Recapito telefonico						
Indirizzo mail						
Indirizzo pec						
Legale rappresentante dell'impresa						
Forma della partecipazione						
L'operatore economico partecipa all'asta pubblica insieme ad altri?						
□ Sì □ No						
In caso affermativo:						
(Se associazione temporanea non ancora costituita)						
Che l'impresa intende partecipare al raggruppamento ¹ di tipocosì composto:						
(indicare la tipologia: verticale, orizzontale, mista)						
Impresa mandataria quota	% de	ella categoria				
Impresa mandante quota_	% de	lla categoria				

¹ La dichiarazione di cui al presente Allegato deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa;

Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'asta, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, conformandosi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee.

Di non partecipare alla presente procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

PARTE II: MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 80 del D. Leg.vo nr. 50/2016, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76 del medesimo testo unico:

(Barrare	l'ipotesi	ricorrente)	
----------	-----------	-------------	--

1) ☐ Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (barrare solo se NON sussistono motivi di cui ai successivi punti A), B) e C));

oppure

2)
Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione (barrare solo se sussistono motivi di cui ai successivi punti A), B) e C))

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 2

(art. 80 comma 1 del D.LGS 50/2016)

☐ Partecipazione a un'organizzazione criminale
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)
□ Corruzione
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/20016)
☐ False comunicazioni sociali
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/20016)
□ Frode
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016)
☐ Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016)

- 2 La dichiarazione di cui alla presente lettera a) va rilasciata, qualora il legale rappresentante o suo procuratore non ne abbiano diretta conoscenza:
 - dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ☐ Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016) ☐ Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016) □ Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs 50/2016) Se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta riabilitazione: data della condanna: durata della pena principale: Se la sentenza di condanna stabilisce direttamente la durata del periodo di esclusione: data della condanna: durata del periodo di esclusione: Nei casi previsti all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico ha adottato misure per dimostrare la propria affidabilità: \square NO ☐ SI - indicare quali: _____ B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 3 (art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) Pagamento di imposte o contributi previdenziali: ☐ L'operatore economico, ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali; ☐ L'operatore economico NON ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali; Indicare a) Importo Imposte: _____ L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe? □ Sì □ No b) Importo oneri contributivi: L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?

□ Sì □ No				
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate.				
3 Qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito a tale motivo di esclusione, si consiglia di acquisire le relative informazioni pre l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile)				
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECIT PROFESSIONALI				
(art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)				
L'operatore economico <u>ha commesso</u> , per quanto di sua conoscenza (compilare l'ipotesi ricorrente):				
Violazione obblighi in materia di <u>diritto ambientale.</u>				
□ Sì □ No				
Violazione obblighi in materia di diritto <u>sociale</u> .				
□ Sì □ No				
Violazione obblighi in materia di diritto <u>del lavoro</u> .				
□ Sì □ No				
Se l'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale o del lavoro, indicare la violazione:				
L'operatore economico si trova in una delle situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per accertamento di una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b).				
□ Sì □ No				
In caso affermativo:				
(barrare le ipotesi ricorrenti)				
□ è ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186 RD 267/1942);				
☐ ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato in continuità aziendale;				
☐ di essere, in quanto curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio				

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di asta pubblica.

L'operatore economico si è reso colpevole di illeciti professionali.

In caso affermativo, fornire le relative informazioni:

□ Sì □ No

□ Sì □ No
In caso affermativo, fornire le relative informazioni:
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili.
□ Sì □ No
In caso affermativo, fornire le relative informazioni:

2. POSSESSO REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76 del medesimo testo unico:

- 1. □ di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per le attività cui si riferisce l'offerta presentata.
 - ☐ di non essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. e di impegnarsi a regolarizzare l'iscrizione al registro medesimo con l'avvio dell'attività;
- 2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di esecuzione della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 ""Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e ferrate"" e s.m. (Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg) e precisamente:
 - conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
 - capacità di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso; .
- 3. l'inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001, (disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29.09.2000, nr. 300) comminate nei confronti dell'impresa e tali da impedire di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
- 4. di non aver subito condanne penali passate in giudicato, ne' di avere in corso procedimento, con riferimento all'art. 11 e 92 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con R.D. 18 giugno 1931, nr. 733;
- 5. l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. ed ii. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) espressamente riferite ai soggetti, di cui all'art. 85, comma 2;
- 6. di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), con altri soggetti concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- 7. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;
- 8. di aver preso visione dell'avviso d'asta e del disciplinare di gestione e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute e di accettarle senza riserva alcuna ed ogni eccezione rimossa:

- 9. di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali ed assistenziali;
- 10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 23.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;
- 11. di possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- 12. di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente;
- 13. di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a presentare, prima di iniziare l'attività, la richiesta per il rilascio di apposita autorizzazione amministrativa prevista dalla L.P. 14 luglio 2000, n. 9;
- 14. di aver preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di Scurelle e disponibile in visione sulla home page del sito istituzionale del Comune, il cui art. 2 estende l'ambito soggettivo di applicazione del Codice "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo......, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione" e di essere consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce grave inadempimento e comporta la risoluzione del contratto di concessione.

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni sopra riportate sono veritiere e corrette e di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445.

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione comunale abbia la possibilita' di acquisire direttamente tale documentazione.

Luogo e data,			
	Firma	 	

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016 Motivi di esclusione

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- **b**) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; **b-bis**) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. (Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.)

- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ((in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro)), se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ((ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale)) ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 1973, n. 602. Costituiscono Repubblica 29 settembre definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro

- e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- **b**) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita';
- **c-bis**) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- **c-ter**) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al dalla violazione alla gravita' tempo trascorso е della c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- **d**) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile:
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della

procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- **f-bis**) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; **f-ter**) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- I) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,

- se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- **6.** Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- **8.** Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- **9.** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione e':
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in

giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso)).

- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. [1]

[1] Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e ss. mm. e ii., ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al **31.12.2020** è sospesa l'applicazione delle verifiche in sede di gara, di cui al presente articolo, riferite al subappaltatore.